Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 marzo 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 1124.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima delle Grazie, in Vaste di Poggiardo (Lecce) . . . . Pag. 906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1125.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cervignano nel Friuli (Udine). Pag. 906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1126.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco, in frazione San Marco del comune di Castellabate (Salerno) . . . . . . Pag. 906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1127.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna di Pompei, in Ravenna . . . . Pag. 906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1128.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via del Pallone n. 4, Bologna. Pag. 906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953.
Classificazione tra le strade provinciali di n. 10 tronchi stradali, in provincia di Taranto . . . . . . Pag. 906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1954-1956 . . . Pag. 907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta per il triennio 1954-1956 . Pag. 907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania per il triennio 1954-1956 . . . Pag. 908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1954-1956 . . . Pag. 908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo per il triennio 1954-1956 . . . Pag. 908

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1954.
Attuazione del regime di punto franco del porto di Napoli. Pag. 909

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1954.
Valore ufficiale del caffè ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata . . . . Pag. 909

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, con sede in Brescia, ad accettare una donazione. Pag. 909

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 909

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione di servizio fonotelegrafico . . . . Pag. 910

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 910

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognomi nella forma tedesca . . . . Pag. 910

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . Pag. 911
Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pag. 911

Ministero dell'interno: Concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza Pag. 912

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso ad una borsa di studio per la specializzazione nella lotta biologica contro i parassiti animali delle piante coltivate, da usufruire presso il Laboratorio di entomologia agraria di Portici Pag. 915

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, riservati ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 marzo 1954) Pag. 916

Prefettura di Perugia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia Pag. 916

Prefettura di Verona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona Pag. 917

Prefettura di Pisa: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa. Pag. 919

Prefettura di Pistoia: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Pistoia e Pescia Pag. 919

Prefettura di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia . . . . Pag. 920

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1953, n. **1124.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima delle Grazie, in Vaste di Poggiardo (Lecce).

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima delle Grazie, in Vaste di Poggiardo (Lecce) e la medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore da Carluccio Davide, consistente in immobili situati in Vaste di Poggiardo (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 32. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953, n. **1125.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cervignano nel Friuli (Udine).

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cervignano nel Friuli (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 47. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953, n. **1126.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco, in frazione San Marco del comune di Castellabate (Salerno).

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Marco, in frazione San Marco del comune di Castellabate (Salerno) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad acquistare un immobile situato in frazione San Marco del comune di Castellabate (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 34. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953, n. **1127.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna di Pompei, in Ravenna.

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna di Pompei, in Ravenna, e viene autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore, consistente in immobili situati in località Ponte Assi del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 35. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953, n. **1128.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via del Pallone n. 4, Bologna.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via del Pallone n. 4, Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 46. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1953.

Classificazione tra le strade provinciali di n. 10 tronchi stradali, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 maggio 1951, n. 949, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, di n. 11 tronchi di strade comunali;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto n. 1257, espresso nell'adunanza del 25 giugno 1953, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole per la provincializzazione delle strade indicate nella delibera stessa, fatta eccezione per quella che va da Martina a Cisternino, in quanto per il tratto che va dal confine

della provincia di Taranto a Cisternino occorre la richiesta di classificazione da parte dell'Amministrazione provinciale di Brindisi nella cui competenza ricade tale tratto;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti n. 10 tronchi di strade comunali scorrenti in provincia di Taranto sono classificati provinciali ed inclusi nell'elenco delle strade della Provincia medesima:

1) Avetrana-Torre Colimena;
2) Monteiasi-Grottaglie;
3) Montemesola-contrada Sant'Andrea;
4) Massafra-Pozzo San Pietro-statale n. 106;
5) innesto Taranto Martina alla Martina Villa Castelli;
6) congiungente le due strade Montetullio;
7) innesto Martina-Massafra (contrada Croce) innesto Martina Mottola (contrada Gorgo);
8) Martina contrada Grotto innesto Martina-Coglio;
9) innesto Martina-Mottola, innesto Martina-Noci;
10) innesto Martina Alberobello innesto Martina Locorotondo.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1954
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 141

(1363)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1954-1956 i signori:

Montini dott. Francesco, medico chirurgo;
Rampagni dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Abba prof. dott. Cesare, pediatra;
Biemmi avv. Pier Franco, esperto in materie amministrative;
De Giuli dott. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 319. — MASSIMO

(1386)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 giugno 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta per il trienno 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta pel triennio 1954-1956 i signori:

Restivo dott. Pietro, medico chirurgo;
Romano dott. Luigi, medico chirurgo;
Cucugliata dott. Renato, pediatra;
Calì avv. Francesco, esperto in materie amministrative;
Zarba dott. Pasquale, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 53. — MASSIMI

(1387)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catania pel triennio 1954-1956 i signori:

Petragnani prof. Giovanni, medico chirurgo;

Nicoletti prof. Ferdinando, medico chirurgo;

Paradiso prof. Felice, pediatra;

Azzaro dott. Salvatore, esperto in materie amministrative;

D'Urso dott. Sebastiano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 87 *Presidenza, foglio n.* 52. — MASSIMI

(1388)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti 30 giugno 1951 e 11 luglio 1952, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como pel triennio 1954-1956 i signori:

Pecco prof. dott. Renzo, medico chirurgo;

Rossi prof. dott. Leopoldo, medico chirurgo;

Joo dott. Giulio, pediatra;

Parravicini avv. Bernardino, esperto in materie amministrative;

Federici dott. Giustiniano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 87 *Presidenza, foglio n.* 51. — MASSIMI

(1389)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1954-1956 i signori:

Zilocchi prof. dott. Enrico, medico chirurgo;

Mazzini dott. Corrado, medico chirurgo;

Rebuffo dott. Armando, pediatra;

Cavallo avv. Teresio, esperto in materie amministrative;

Zearo dott. Sisto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 87 *Presidenza, foglio n.* 50. — MASSIMI

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1954.
Attuazione del regime di punto franco del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 75, istitutiva di un punto franco nel porto di Napoli;

Ritenuto che l'Ente autonomo del porto di Napoli ha provveduto a delimitare le aree poste fuori dalla linea doganale e ad attrezzare le aree stesse per il traffico e che sussistono quindi le condizioni per l'applicazione dell'indicato regime doganale;

Determina:

Il regime di punto franco, istituito nel porto di Napoli con la legge 11 febbraio 1952, n. 75, comprendente l'area del pontile Duchessa d'Aosta, delimitato dalle calate Vittorio Veneto e Granili, avrà applicazione a far tempo dal 1° aprile 1954.

L'Ente autonomo del porto di Napoli è incaricato di preordinare, per la anzidetta data, i relativi servizi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1954
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 321. — LESEN

(1380)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1954.
Valore ufficiale del caffè ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire in via ufficiale il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, della imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di stabilire per il caffè il valore ufficiale ai sensi del predetto articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata, il valore del caffè è così stabilito:

caffè non decaffeinizzato . L. 920 al kg.
caffè decaffeinizzato . » 1.400 » »

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1954
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 2. — LESEN

(1440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, con sede in Brescia, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1954, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, con sede in Brescia, è stato autorizzato ad accettare in donazione dal comune di Cremona un'area destinata alla costruzione di una palazzina per il Centro diagnostico veterinario, unitamente all'uso gratuito di una stalla del « Mercato bestiame » contigua all'area donata.

(1444)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1954:

Schiavo Marcello, notaio residente nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Laveno Mombello, distretto notarile di Milano;

Pomini Renzo, notaio residente nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Borghetto Lodigiano, distretto notarile di Milano;

Riccardi Guido, notaio residente nel comune di Campagna, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto;

De Minicis Filippo, notaio residente nel comune di Falerone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Montegiorgio, stesso distretto;

Mazzola Giovanni, notaio residente nel comune di Cuorgnè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Torino;

Emiliani Pescetelli Gaetano, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Cori, distretto notarile di Latina;

Cafagno Vito, notaio residente nel comune di Ghemme, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Cerano, stesso distretto;

Maneschi Luigi, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Massa;

Re Giuseppe, notaio residente nel comune di Dolcedo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Imperia;

Di Giovanni Antonino, notaio residente nel comune di Ripa Teatina, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti;

Poggio Bruno, notaio residente nel comune di Condofuri, distretto notarile di Reggio di Calabria, è trasferito nel comune di Reggio di Calabria;

Prattico Flavio, notaio residente nel comune di Penne San Giovanni, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Sarnano, stesso distretto;

Coletti Alessandro, notaio residente nel comune di Mafalda, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Fossalto, stesso distretto;

Borromeo Elio notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Rovigo;

Toriello Lorenzo, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Orsara di Puglia, stesso distretto;

Capalbi Francesco, notaio residente nel comune di Altomonte, distretto notarile di Castrovillari, è trasferito nel comune di Morano Calabro, stesso distretto;

Dentone Piero, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia.

(1443)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 20 aprile 1954, è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Sarezzano (Alessandria), in corrispondenza con l'ufficio telegrafico di Tortona, mediante il circuito 6772 realizzato utilizzando la linea telefonica sociale esistente fra le due località.

(1445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	641,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,80	642 —
» Milano	624,86	641,50
» Napoli	624,75	641 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,855	641,625
» Torino	624,86	643 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,82	641,60

Media dei titoli del 25 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,85
Id. 3,50 % 1902	62,25
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	95,175
Redimibile 3,50 % 1934	81,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,15
Id. 5 % 1936	92,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,86
1 dollaro canadese	» 641,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,60

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 6 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 856/R. Gab., con cui al sig. Gamper Luigi fu Giuseppe, nato a Laives il 28 luglio 1890. venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 dicembre 1953 dal predetto signor Campi Luigi in atto residente a Linz Donau-Tungassingerstr. 18 (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 settembre 1935, numero 856/R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Campi Luigi e della di lui moglie Egger Giovanna viene ripristinato nella forma tedesca di Gamper.

Il sindaco del comune di Laives curerà gli adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni ministeriali anzidette.

Il Consolato d'Italia a Salisburgo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato.

Bolzano, addì 9 marzo 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(1300)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell'11 aprile 1935, n. 1085/R. Gab., con cui al sig. Feichter Giovanni fu Giuseppe, nato a Selva Molini l'11 agosto 1870, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pezzi;

Visto il successivo decreto del Prefetto di Bolzano numero 13848 Gab., in data 7 febbraio 1947, con cui, su domanda degli interessati, il cognome del predetto Pezzi Giovanni, dei di lui figli Luigia, Anna, Luigi, Ingenuino, Notburga, Maria, Ermanno, e dei nipoti: Ingenuino e Adolfo di Anna, Marianna di Luigia, Geltrude di Maria, e Giuseppe di Sabina, deceduta, è stato ripristinato nella forma tedesca di Feichter;

Considerato che nel decreto 13848/Gab., del 7 febbraio 1947 non figura inclusa la nipote del predetto Feichter Giovanni, Maria Teresa, figlia naturale di Luigia;

Vista la documentazione successivamente prodotta dal comune di San Candido;

Vista la domanda presentata in data 2 febbraio 1954, da Feichter Luigia, per conto della figlia minorenne Pezzi Maria Teresa, in atto residente a San Candido;

Ritenuta la necessità di estendere gli effetti dell'anzidetto decreto del Prefetto di Bolzano anche alla richiedente avanti citata;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;
Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 7 febbraio 1947, numero 13848/Gab., è esteso anche nei confronti di Pezzi Maria Teresa di Luigia.
Per effetto di ciò il cognome della signorina Pezzi Maria Teresa viene ripristinato nella forma tedesca di Feichter.
Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 marzo 1954

Il Vice Commissario del Governo: Benussi

(1367)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 15 settembre 1928, con cui al sig. Auer Rodolfo, nato a Prato Isarco il 27 giugno 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ora;
Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 5 febbraio 1954 dalla vedova del predetto, Ora Anna nata Palaoro, e dai figli maggiorenni Guglielmo, Roberto, Marianna e Filomena, in atto residenti a Bolzano;
Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;
Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 15 settembre 1928 è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.
Per effetto di tale revoca il cognome della signora Ora Anna nata Palaoro viene ripristinato nella forma tedesca di Auer.
Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti dei figli della predetta, Marianna, Guglielmo e moglie Pernstich Matilde e figli Matilde ed Erna, Roberto e moglie Hefner Maria e figlio Roberto, Filomena.
Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agl'interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 marzo 1954

Il Vice Commissario del Governo: Benussi

(1368)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita come segue:

Presidente:

De Pirro avv. Nicola, direttore generale dello Spettacolo (gruppo *A*, grado 4°).

Membri:

Moccia dott. Garadia, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), capo del personale dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Massimo avv. Ugo, referendario della Corte dei conti;
Sclicluna dott. Annibale, direttore capo divisione (gruppo *A*, grado 6°) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vitali prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche degli istituti medi d'istruzione.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Lando Tinelli, consigliere (gruppo *A*, grado 8°).
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Scalfaro

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1954
Registro n. 89, *foglio n.* 371. — Flammia

(1449)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita come segue:

Presidente:

Moccia dott. Garadia, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), capo del personale dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Loreti dott. Oliviero, direttore capo divisione (gruppo *A*, grado 6°);

D'Ermo prof. dott. Mario, capo sezione (gruppo *A*, grado 8°);

Pacciani prof. Giuseppe, ordinario di materie giuridiche degli istituti medi di istruzione;

De Simone Giovanni, commissario tecnico (gruppo *C*, grado 8°).

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Vittorio Nurzia, primo segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1954
Registro n. 89, foglio n. 372. — FLAMMIA

(1450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Vista la nota 15 dicembre 1953, n. 65918/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso ove consegua la nomina.

Nelle domande stesse dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera — francese, inglese o tedesco — scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingua straniera — francese, inglese o tedesco — diversa da quella scelta come obbligatoria).

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco in duplice copia, dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia superato il 35° anno di età.

Detto limite è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1945;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Tale limite è elevato a 44 anni:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite è infine elevato a 45 anni a norma delle disposizioni in vigore:

g) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni di legge in vigore ai mutilati e invalidi di guerra;

h) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539;

i) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

l) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere dalla *a*) alla *f*) purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili statali di ruolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre, in qualsiasi stadio del concorso, a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertarne la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

8. Copia dello stato di servizio militare o dell'estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o dell'estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 9 del bando di concorso, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto attestante la buona condotta e la idoneità fisica con l'indicazione della statura. Tale disposizione non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizione a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale dev'essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare, o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dall'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

e) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

f) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità;

h) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre; oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune

di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

i) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100;

m) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

o) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, nonchè quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle prefetture dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza senza conseguirvi l'idoneità.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco), a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere, diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può esser attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 5 cinquantesimi.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempre che i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Il candidato che intenda sostenere la prova facoltativa in lingua straniera, oltre quella obbligatoria, o in telegrafia, stenografia e fotografia, dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per causa di servizio, nonchè a favore degli ex combattenti e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado undicesimo oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 251.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1954

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954
Registro n. 4 Interno, foglio n. 306. — GRECO

1305)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad una borsa di studio per la specializzazione nella lotta biologica contro i parassiti animali delle piante coltivate, da usufruire presso il Laboratorio di entomologia agraria di Portici.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Considerata l'opportunità di conferire una borsa di studio ad un laureato in scienze agrarie o biologiche o naturali per la specializzazione nella lotta biologica contro i parassiti animali delle piante coltivate;

Sentito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Vista la nota n. 144886 Div. II-B in data 31 dicembre 1953, del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di una borsa di studio per la specializzazione nella lotta biologica contro i parassiti animali delle piante, da usufruire presso il Laboratorio di entomologia agraria di Portici (Napoli).

Art. 2.

La durata della borsa è di anni due, a decorrere dal 1° luglio 1954 e l'importo è di L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di certificato di assiduità e profitto rilasciato dal direttore del Laboratorio di cui al precedente art. 1.

L'onere anzidetto farà carico ai capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56, corrispondenti al cap. 49 del corrente esercizio finanziario.

La borsa potrà essere confermata, senza concorso, allo stesso assegnatario per un anno successivo, su proposta del direttore del Laboratorio presso cui viene fruita.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o naturali o biologiche che dimostrino di avere sufficiente conoscenza oltre che della lingua francese, di quella inglese o di quella tedesca.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e sottoscritta dall'aspirante, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, Div. IV non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome e nome o paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) diploma originale o copia notarile di una delle lauree indicate nell'art. 3.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno produrre un certificato di laurea, il quale verrà accettato con la riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, dall'Università che lo ha rilasciato;

4) certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale, legalizzato dal procuratore;

6) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto; in caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto;

8) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata per la firma e per l'effige, dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere a sua volta legalizzata e provvista della prescritta marca da bollo.

Non è consentita la produzione di altro documento in sostituzione di quello anzidetto;

9) tutti i titoli e le pubblicazioni che l'aspirante ritenga di presentare, ivi compresa copia della tesi di laurea.

I documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in detto Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorre la legalizzazione della firma.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammesso, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del presente articolo. Tuttavia, la fotografia di cui al precedente n. 8) dovrà essere prodotta in ogni caso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Gli esami, che avranno luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova orale sulle discipline fitopatologiche con particolare riguardo alla entomologia ed alla lotta biologica;

b) prova orale di lingua francese ed inglese o tedesca, a seconda che il candidato abbia dichiarato, nella domanda, di conoscere, oltre il francese, la lingua inglese o tedesca.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, uno dei quali insegnante di lingua francese, tedesca ed inglese, verrà nominata con successivo provvedimento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione, in base ai titoli ed alle prove di esame, compilerà la graduatoria dei candidati.

Ogni membro della Commissione disporrà di 10 punti.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 35/50.

Art. 7.

La borsa sarà conferita dal Ministero al candidato che risulterà primo nella graduatoria.

Art. 8.

L'assegno della borsa di studio non è cumulabile con retribuzione di qualsiasi natura per incarichi presso uffici dipendenti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, o presso altri enti pubblici.

Art. 9.

Decade dal diritto alla borsa il candidato prescelto che, entro il termine fissato dal Ministero, non si presenti a frequentare il Laboratorio di entomologia agraria di Portici.

Decade del pari dal diritto alla borsa il candidato prescelto che usufruisce di altra borsa di studio, salvo che non rinunzi a quest'ultima.

A tale effetto l'assegnatario, nel termine di cui al comma precedente, deve dichiarare se usufruisca o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, comprovare di avervi rinunciato.

Decade, altresì, dal diritto alla borsa il candidato prescelto che non frequenti, con assiduità e diligenza il Laboratorio presso cui è stato assegnato.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la borsa potrà essere assegnata ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria. La borsa cesserà, in ogni caso, il 30 giugno 1956, salvo l'applicazione del secondo comma del precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1954
Registro n. 3, *foglio n.* 328

(1352)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, riservati ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 marzo 1954).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, n. 6 (sei) posti di ufficiale provinciale del Tesoro (*gruppo C, grado 12°*), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già in nota per il passaggio all'impiego civile di Stato in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali nel grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1320)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 40380 Div. san. del 30 novembre 1951, con il quale veniva indetto il XIV concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1951 nella Provincia;

Visto il proprio decreto n. 43826 Div. san. del 14 ottobre 1953, con il quale venivano ammessi al predetto concorso 172 medici-chirurghi aspiranti;

Esaminati i relativi verbali depositati, a conclusione dei lavori, dalla Commissione giudicatrice, costituita con i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20455.2/12243, n. 340.2.55/7372 e n. 340.2.55/10857 rispettivamente in data 18 ottobre 1952, 24 febbraio 1953 e 1° luglio 1953;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al XIV concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951 dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

1. Rosignoli Romano, invalido per servizio . . . punti 61,799 su 100
2. Lazzari Geo, invalido di guerra . . . » 60,590 »
3. Berardi Aldo . . . » 57,844 »
4. Ricci Gregorio . . . » 57,008 »
5. Bottoloni Novello . . . » 55,200 »
6. Lupattelli David . . . » 53,909 »

7. Giani Ferdinando, invalido di guerra . . . punti 52,314 su 100
8. Pierucci Corrado, invalido di guerra . . . » 52,127 »
9. Conocchia Luigi . . . » 51,087 »
10. Carnevali Orfeo . . . » 49,725 »
11. Messini Luigi, invalido di guerra . . . » 48,720 »
12. Pazzaglia Angelo . . . » 46,812 »
13. Cavalieri Bruno . . . » 46,034 »
14. Caramazza Ferdinando . . . » 45,649 »
15. Cagnoli Ugo . . . » 44,966 »
16. Setteposte Vittorio . . . » 44,919 »
17. Bianconi Antonio . . . » 44,906 »
18. Resta Mario, invalido di guerra . . . » 42,875 »
19. Montaini Delfo . . . » 42,586 »
20. Graziosi Emanuele . . . » 42,090 »
21. Baldoni Urbano . . . » 41,971 »
22. Cerbini Giuseppe . . . » 41,249 »
23. Bietolini Giuseppe . . . » 41,171 »
24. Pupita Pierino . . . » 41,100 »
25. Barbieri Giuseppe . . . » 40,835 »
26. Ridolfi Bizzarri Francesco . . . » 40,605 »
27. Caccinelli Giuseppe . . . » 40,525 »
28. D'Alonzo Guido . . . » 40,474 »
29. Fiacca Agostino . . . » 40,359 »
30. Bonzi Luigi . . . » 40,300 »
31. Vizioli Alfonso . . . » 39,545 »
32. Ronconi Roberto . . . » 39,360 »
33. Boccolini Ettore . . . » 39,237 »
34. Squartini Francesco . . . » 38,750 »
35. Baiocchi Vittorio . . . » 38,746 »
36. Canella Antonio . . . » 38,724 »
37. Storelli Carlo . . . » 38,656 »
38. Mancini Donatello . . . » 38,512 »
39. Giornelli Carlo . . . » 37,993 »
40. Teza Franco . . . » 37,903 »
41. D'Enrico Gennaro . . . » 37,750 »
42. Lunghi Lanfranco . . . » 37,256 »
43. Capotosti Renato . . . » 36,981 »
44. Quadrelli Vincenzo . . . » 36,955 »
45. Battocchi Giuseppe . . . » 36,925 »
46. Di Benedetto Ferdinando . . . » 36,588 »
47. Zappone Giovanni . . . » 36,437 »
48. Bellocchi Cesare . . . » 36,250 »
49. Pistelli Senofonte . . . » 35,857 »
50. Scalese Gaetano . . . » 35,693 »
51. Campi Giuseppe . . . » 35,558 »
52. Lolli Lorenzo . . . » 35,200 »
53. Bellocchi Marsilio . . . » 35,000 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 3 marzo 1954

Il prefetto: Rizzo

IL PREFETTO RELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 8872 Div. san. in data 3 marzo 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei medici dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice al XIV concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso ed elencati dal bando emanato con proprio decreto n. 40380 del 30 dicembre 1951;

Esaminate le domande prodotte dai candidati con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, nonchè la circolare esplicativa n. 18 in data 28 febbraio 1951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, concernenti l'applicazione delle norme relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ai concorsi per sanitari condotti;

Tenuto presente che, ai sensi delle norme sopra citate, dei posti messi a concorso sono da riservarsi agli invalidi di guerra: la seconda condotta del comune di Assisi, la condotta di Castelluccio di Norcia e la condotta di Collevalenza di Todi, in quanto per questi ultimi due Comuni l'altra condotta messa a concorso — rispettivamente di Norcia Città e di Ilci di Todi — sono state richieste da altri concorrenti che precedono in graduatoria gli invalidi classificatisi idonei;

Rilevato che alla condotta di Assisi aspirano fra gli altri, un invalido di guerra ed un invalido per servizio, i quali si sono classificati rispettivamente al 2° ed al 1° posto in graduatoria;

Considerato, al riguardo, che le norme di cui all'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 — riservando agli invalidi per servizio un posto per ogni tre posti spettanti agli invalidi per fatto di guerra — rendono evidente che, quando l'aliquota da riservare a favore di invalidi è costituita da un posto soltanto, questo deve essere assegnato con assoluta precedenza all'invalido di guerra;

Considerato, infine, che nessuno degli invalidi ha richiesto la condotta di Castelluccio di Norcia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la già citata legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il relativo regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, la legge 15 luglio 1950, n. 539, e la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Decreta:

I medici chirurghi sotto indicati, dichiarati idonei al XIV concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Lazzari Geo (quale invalido di guerra): Assisi (2ª condotta capoluogo);
Rosignoli Romano: Spello (1ª condotta);
Berardi Aldo: Todi (condotta di Ilci);
Ricci Gregorio: Norcia (condotta di città);
Bottoloni Novello: Piegaro (condotta di Castiglion Fosco);
Lupattelli David: Montone (condotta unica);
Giani Ferdinando: Città di Castello (condotta di Fraccano);
Conocchia Luigi: Città di Castello (condotta di Morra);
Carnevali Orfeo: Foligno (condotta di Verchiano);
Messini Luigi: Fossato di Vico (condotta unica);
Pazzaglia Angelo: Pietralunga (2ª condotta);
Cavalieri Bruno: Norcia (condotta di Castelluccio);
Resta Mario (quale invalido di guerra): Todi (condotta di Collevalenza).

Al concorrente Fiorucci Corrado, invalido di guerra, classificato all'8° posto in graduatoria, non viene assegnata nessuna sede, in quanto lo stesso ha concorso soltanto per le condotte di Norcia (città) Città di Castello (Fraccano) e Montone, non riservabili ad invalidi e già assegnati a concorrenti che lo precedono nella graduatoria stessa.

I signori sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 3 marzo 1954

Il prefetto: Rizzo

(1325)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 35986 del 23 marzo 1951, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1950;

Visto il verbale in data 6 gennaio 1954, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Cognome e nome		Punti	
1.	Perinelli Ferruccio	punti	62,528	su 100
2.	Russolo Pietro	»	61,031	»
3.	Turella Giovanni	»	60,525	»
4.	Falavigna Guido	»	60,076	»
5.	Anselmi Giovanni	»	56,595	»
6.	Ramini Enzo	»	55,857	»
7.	Benini Silvio	»	55,736	»
8.	Spizzo Willy	»	55,479	»
9.	De Gani Igino	»	55,048	»
10.	Montagna Walter	»	54,289	»
11.	Vaona Bartolomeo	»	54,268	»
12.	Grigoletti Mario	»	54,247	»
13.	Borsari Giampaolo	»	54,226	»
14.	Magagnotto Venceslao	»	53,878	»
15.	Conterno Luigi	»	53,472	»
16.	Visco Giovanni	»	52,756	»
17.	Guglielmini Ezio	»	52,622	»
18.	Chiodo Alfonso	»	52.447	»
19.	Tregnaghi Bruno	»	52,430	»
20.	Rossi Francesco	»	52.068	»
21.	Marchiori Giovanni	»	51,943	»
22.	Sirola Antonio	»	51,701	»
23.	Olivati Mario	»	51,690	»
24.	Visco Luigi	»	51,437	»
25.	Tomei Pietro	»	51,380	»
26.	Sauro Giuliano	»	51,030	»
27.	Bolla Luigi	»	50,863	»
28.	Chincarini Guglielmo	»	50,685	»
29.	Rigo Carlo	»	50,420	»
30.	Mari Guido	»	50,419	»
31.	Giarola Francesco	»	50,282	»
32.	Pacchin Carlo	»	50,206	»
33.	Garofano Italo	»	50,025	»
34.	Burti Angelo	»	49,918	»
35.	De Stefani Francesco	»	49,859	»
36.	Calzavara Giovanni	»	49,780	»
37.	Ragaiolo Gaetano	»	49,638	»
38.	Galetto Ribelle	»	49,533	»
39.	Tessari Dino	»	49,169	»
40.	Vecchini Eraldo	»	49,163	»
41.	Martini Ferdinando	»	48,978	»
42.	Zandonà Adelino	»	48,947	»
43.	Giusti Renato	»	48,782	»
44.	Buccioli Averardo	»	48,715	»
45.	Falcone Fulvio	»	48,704	»
46.	Tegon Giannino	»	48,595	»
47.	Zerman Andrea	»	48,590	»
48.	Sandri Giuseppe	»	48,440	»
49.	Dindo Fernando	»	48,102	»
50.	Vantini Domenico	»	48,085	»
51.	Mantovanelli Mario	»	47,974	»
52.	Bonelli Luigi	»	47,684	»
53.	Nicolato Vincenzo	»	47,658	»
54.	Bilancini Giuseppe	»	47,460	»
55.	Gatti Gregorio	»	47.031	»
56.	Piccolboni Giuseppe	»	47.000	»
57.	Caianiello Alberto	»	46,975	»
58.	Pamato Mario	»	46,840	»
59.	Lombardo Vincenzino	»	46,613	»
60.	Mastroeni Giovanni	»	46,410	»
61.	Jannaccone Alberto	»	46,363	»
62.	Verzè Carlo	»	46,354	»
63.	Guerra Silvio	»	46,161	»
64.	Jannaccone Umberto	»	46,090	»
65.	Gobbetti Loris	»	46,026	»
66.	Ghini Rizzieri Tarcisio	»	45,952	»
67.	Fraccaro Antonio	»	45,901	»
68.	Scrinzi Sandro	»	45,880	»
69.	De Candia Onofrio	»	45,579	»
70.	Soldà Alessandro	»	45,575	»
71.	Bovolin Amos	»	45,469	»
72.	Cordioli Licinio	»	45,263	»
73.	Ambrosi Giuseppe	»	45,195	»
74.	Bregola Romolo	»	45,138	»
75.	Strazzulla Giuseppe	»	45,056	»
76.	Pirrami Claudio	»	44,984	»
77.	Moretti Diego	»	44,754	»
78.	Mostacci Leone	»	44,580	»
79.	Marchi Giancarlo	punti	44,507	su 100
80.	Fiocco Giovanni	»	44,505	»
81.	Sollazzo Michelangelo	»	44,493	»
82.	Malatrasi Giuseppe	»	44,073	»
83.	Tombolini Aldo	»	43,681	»
84.	Bergamo Fulvio	»	43,493	»
85.	Bedeschi Michele	»	43,238	»
86.	Nicolardi Walter	»	43,005	»
87.	Bertelè Antonio	»	42,975	»
88.	Bigardi Orfeo	»	42,823	»
89.	De Gregori Marco	»	42,561	»
90.	Brunelli Walter	»	42,354	»
91.	Senigaglia Giovanni	»	42,186	»
92.	De Poli Bruno	»	41,979	»
93.	Prati Livio	»	41,909	»
94.	Desto Riccardo	»	41,138	»
95.	De Poli Mario	»	41,136	»
96.	Marchetto Fortunato	»	40,697	»
97.	Drago Gaetano	»	40,090	»
98.	Campara Gaetano	»	37,625	»
99.	Buttarelli Emilio	»	37,491	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per *otto giorni consecutivi*, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 15 febbraio 1954

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 35986 del 23 marzo 1951, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati sulle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Ritenuto, altresì, che devesi dare esecuzione, in sede di assegnazione dei posti, alle norme che disciplinano l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche Amministrazioni, contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375 e nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Presa visione delle disposizioni impartite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in ordine alla applicazione delle norme predette, con circolare n. 18 del 28 febbraio 1951;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Perinelli Ferruccio: Verona (1ª condotta urbana);
2) Russolo Pietro: Isola della Scala (2° reparto);
3) Turella Giovanni: Pescantina;
4) Falavigna Guido: Buttapietra;
5) Anselmi Giovanni (invalido di guerra): Verona (17ª condotta forese);
6) Ramini Enzo: San Giovanni Lupatoto (2° reparto);
7) Benini Silvio: San Martino Buon Albergo (1° reparto);
8) Spizzo Willy: Garda;
9) De Gani Igino: Castel d'Azzano;
10) Montagna Walter: Sommacampagna;
11) Vaona Bartolomeo: Lavagno;
12) Grigoletti Mario: Povegliano;
13) Borsari Giampaolo: Mozzecane;
14) Magagnotto Venceslao: Gazzo Veronese (1ª condotta);
15) Conterno Luigi: Gazzo Veronese (2ª condotta);
16) Visco Giovanni: Gazzano di Tramigna;
17) Guglielmini Ezio: Villafranca (2° reparto sud);
18) Chiodo Alfonso: Malcesine;
19) Tregnaghi Bruno: Terrazzo;
20) Marchiori Giovanni: Soave (2° reparto);
21) Sirola Antonio: Pressana;

22) Olivati Mario: Angiari;
23) Visco Luigi: Monteforte d'Alpone (2° reparto);
24) Tomei Pietro: Costermano;
25) Sauro Giuliano: Veronella;
26) Bolla Luigi: Nogarole Rocca;
27) Chincarini Guglielmo: Albaredo d'Adige (2° reparto);
28) Rigo Carlo: Grezzana (Lugo) (2° reparto);
29) Mari Guido: Badia Calavena;
30) Giarola Francesco: Sant'Ambrogio di Valpolicella (2° reparto);
31) Pacchin Carlo: Erbezzo;
32) Garofano Italo: Roverè Veronese;
33) Burti Angelo: Castagnaro (2° reparto);
34) De Stefani Francesco: Sant'Anna d'Alfaedo;
35) Calzavara Giovanni: Boscochiesanuova-Cerro (consorzio);
36) Ragaiolo Gaetano: Selva di Progno;
37) Galetto Ribelle: Velo Veronese;
38) Tessari Dino: San Mauro di Saline;
39) Buccioli Averardo (invalido di guerra): Villafranca (1° reparto nord).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 16 febbraio 1954

Il prefetto: LIUTI

(1331)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 23927 del 5 novembre 1952, con cui fu bandito il concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato nella premesse:

1.	Basile Fasolo dott. Domenico	punti	51,567	su 100
2.	Corsi dott. Corso	»	49,516	»
3.	Giambastiani dott. Giuseppe	»	47,001	»
4.	Giovannini dott. Bruno	»	46,751	»
5.	Guidi dott. Antonio	»	46,592	»
6.	Giambi dott. Giulio	»	46,545	»
7.	Barsella dott. Valerio	»	46,419	»
8.	Cagnacci dott. Marcello	»	45,644	»
9.	Domenici dott. Dino	»	43,982	»
10.	Sabatini dott. Roberto	»	43,935	»
11.	Petrillo dott. Giffredo	»	43,685	»
12.	Parpagnoli dott. Riccardo	»	43,545	»
13.	Fascetti dott. Luciano	»	43,525	»
14.	Masi dott. Luigi	»	42,516	»
15.	Piccini dott. Antonio	»	42,111	»
16.	Camici dott. Ugo	»	42,055	»
17.	Palla dott. Vincenzo	»	42 —	»
18.	Faggi dott. Pietro	»	41,429	»
19.	Fossi dott. Giuseppe	»	41,419	»
20.	Giachi dott. Enzo	»	41,285	»
21.	De Petri dott. Aldo	»	41,254	»
22.	Turbati dott. Luigi	»	41,065	»
23.	Zoccolini dott. Lando	»	40,950	»
24.	Riso dott. Gino	»	40.687	»
25.	Pasquini dott. Walter	»	40,350	»
26.	Silvestri dott. Enzo	»	40,221	»
27.	Vezzosi dott. Bruno	»	40,130	»
28.	Bertoni dott. Dino	»	39,880	»
29.	Baronti dott. Renato	»	39,343	»
30.	Calattini dott. Attilio	punti	38,848	su 100
31.	Apolito dott. Attilio	»	38,784	»
32.	Lombardo dott. Vincenzo	»	38,465	»
33.	Della Croce dott. Ferrando	»	38,463	»
34.	Convalle dott. Enrico	»	37,821	»
35.	Malacarne dott. Luigi	»	37,788	»
36.	Focacci dott. Giuseppe	»	37,500	»
37.	Zingoni dott. Lamberto	»	37,191	»
38.	Palardini dott. Aldo	»	36,792	»
39.	Giorgi dott. Ezio	»	36,487	»
40.	Nardone dott. Fernando	»	35,704	»
41.	Cerboni dott. Enrico	»	35,448	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Con separato provvedimento, si farà luogo alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori.

Pisa, addì 5 marzo 1954

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 5720 in data 5 marzo corrente, con il quale stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Basile Fasolo dott. Domenico: Asciano Pisano (San Giuliano Terme);
Corsi dott. Corso: Ponte a Elsa (San Miniato);
Giambastiani dott. Giuseppe: Orentano (Castelfranco di Sotto);
Giovannini dott. Bruno: Castelmaggiore (Calci);
Guidi dott. Antonio: Mazzolla (Volterra);
Giambi dott. Giulio: Villamagna (Volterra);
Barsella dott. Valerio: Querceto (Montecatini Val di Cecina).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 5 marzo 1954

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(1327)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Pistoia e Pescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio n. 2138 Div. III San. in data 2 febbraio 1953, con il quale venivano banditi i concorsi per i posti vacanti di ufficiale sanitario dei comuni di Pistoia e di Pescia;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice dei concorsi, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.8702 del 18 agosto 1953, modificato con successivo decreto n. 340.3.60/13316 del 16 dicembre 1953;

Viste le graduatorie dei concorrenti idonei formate dalla predetta Commissione come da verbale n. 10 in data 19 febbraio 1954;

Riconosciuto regolare lo svolgimento dei detti concorsi;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269, e l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pistoia:

1. Biozzi dott. Silvio	punti	257,150 su 300
2. Braccini dott. Luciano	»	252,242 »

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Pescia:

Chiostri dott. Luigi . punti 243,555 su 300

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 25 febbraio 1954

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio in data odierna n. 1385, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per ufficiale sanitario del comune di Pistoia, indetto con decreto prefettizio 2 febbraio 1953, n. 2138;

Visto gli articoli 34 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1269;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Silvio Biozzi, 1° classificato in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario in esperimento del comune di Pistoia a decorrere dal 1° marzo 1954.

Il sindaco di Pistoia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dagli articoli 23 e 24 del citato regolamento.

Pistoia, addì 25 febbraio 1954

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio in data odierna n. 1385, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per ufficiale sanitario del comune di Pescia, indetto con decreto prefettizio 2 febbraio 1953, n. 2138;

Visto gli articoli 34 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1269;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Chiostri, primo classificato in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario in esperimento del comune di Pescia a decorrere dal 1° marzo 1954.

Il sindaco di Pescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dagli articoli 23 e 24 del citato regolamento.

Pistoia, addì 25 febbraio 1954

Il prefetto: DAL CORTIVO

(1328)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 2753-San. del 30 marzo 1952, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 dicembre 1952 e 21 marzo 1953;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Maroni Mario fu Pietro	punti	47,316	su 100
2. Leone Mario di Pasquale	»	47,126	»
3. Canè Armando di Cosimo .	»	45,133	»
4. Leone Alfonso fu Leonardo	»	44,083	»
5. Prencipe Matteo Stefano di Giuseppe	»	43,700	»
6. Cela Gerardo fu Michele	»	43,358	»
7. Trotta Pasquale di Francesco	»	42,700	»
8. De Cristofaro Giuseppe di Giovanni	»	42,541	»
9. Campanozzi Antonio di Angelo	»	42,500	»
10. Pepe Giovanni fu Alfonso	»	41,250	»
11. Della Vella Lorenzo fu Giampaolo, combattente	»	40 —	»
12. Scottoni Bruno di Alberto	»	40 —	»
13. Donadoni Giovanni di Antonio	»	39,795	»
14. Petitti Pietro di Tommasangelo	»	38,775	»
15. Barbato Ermete di Pasquale	»	35,565	»

Foggia, addì 2 marzo 1954

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede di condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Maroni Mario fu Pietro: Vico del Gargano;
2) Leone Mario di Pasquale: Rocchetta Sant'Antonio;
3) Canè Armando di Cosimo: Monte Sant'Angelo (2ª condotta);
4) Leone Alfonso fu Leonardo: Motta Montecorvino.

Foggia, addì 2 marzo 1954

Il prefetto: D'AIUTO

(1326)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.